

“Regolamento per l’affidamento ad operatori economici esterni di incarichi di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, al supporto specialistico per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed al collaudo”

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina la procedura per l’affidamento ad operatori economici qualificati esterni, come definiti dall’art. 90 – comma 1 – lettere d), e), f), f bis), g) ed h) del decreto legislativo 163/2006, di incarichi, di importo inferiore a 100.000 (centomila) Euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, al supporto specialistico per attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo ed a studi geologici e geotecnici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, stabiliti dall’art. 91 - comma 2, e dall’art. 141 – comma 4, del decreto legislativo 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

La procedura prevista dal presente Regolamento può essere attivata solo dopo che da parte del responsabile del procedimento:

- sia stata accertata la carenza di personale tecnico nell’organico della segreteria tecnico - operativa dell’Autorità Portuale ovvero la sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 91 - comma 8, del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni;
- sia stato verificato che l’importo stimato per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 1 sia inferiore a 100.000,00 Euro.

Articolo 3

Viene istituito l’elenco degli operatori economici per il conferimento degli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 (centomila/00) Euro, relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, al supporto

specialistico per attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

L'istituzione dell'elenco degli operatori economici sarà pubblicizzata tramite avviso pubblico da affiggere all'Albo dell'Autorità Portuale di Trieste, all'Albo Pretorio del Comune di Trieste e sul sito internet dell'Autorità Portuale. L'Albo sarà soggetto, per tutta la sua durata, ad una forma di pubblicità permanente sul sito internet dell'Autorità Portuale.

L'Albo avrà una validità di due anni a decorrere dalla data dell'avviso pubblico.

L'Albo sarà aggiornato annualmente, previa pubblicazione di relativo "avviso di aggiornamento".

La formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura concorsuale o gara d'appalto, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente serve a costituire una banca dati per individuare i soggetti ai quali affidare gli incarichi di cui all'articolo 1.

L'acquisizione della manifestazione di interesse non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Autorità Portuale, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto richiedente in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Resta inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente Regolamento non preclude la facoltà dell'Autorità Portuale di selezionare anche soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, o per la peculiarità del servizio da affidare, o per particolari ragioni si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco suddetto.

Articolo 4

L'Autorità Portuale individuerà, di volta in volta, il soggetto iscritto nell'elenco, cui affidare un incarico, con applicazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, mediante selezione con richiesta di offerta economica ad almeno 5 operatori, se dall'elenco risultano in tale numero professionisti in possesso dei requisiti richiesti per ogni singolo incarico, tenendo conto dei criteri di seguito descritti.

Qualora non vengano presentate candidature ovvero quelle presentate risultino inadeguate, il responsabile del procedimento può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo cui affidare l'incarico, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, tenuto conto dei seguenti parametri:

- tipologia dell'incarico da affidare;

- rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
- rotazione, ove possibile, degli incarichi;
- disponibilità del soggetto ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti.

Articolo 5

Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 1, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.

Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Autorità Portuale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Articolo 6

E' consentito, per gli incarichi di cui all'art. 1 di importo inferiore a 20.000,00 Euro (ventimila/00), l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

In tale ambito, per favorire l'inserimento dei giovani professionisti, iscritti da meno di cinque anni al relativo Albo professionale, nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione che possano venire ritenute adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Articolo 7

Individuato il soggetto, mediante la procedura prevista dall'art. 57 – comma 6 del D.Lgs 163/2006, l'affidamento dell'incarico viene approvato con deliberazione del Presidente dell'Autorità Portuale ed il relativo rapporto viene regolato con apposito disciplinare.

L'esito della procedura viene comunicato a tutti i soggetti partecipanti e pubblicato sul sito internet dell'A.P.T..

Articolo 8

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Articolo 9

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di data 17 marzo 2006.

Trieste, 21 marzo 2011

Autorità Portuale di Trieste
Il Presidente
dott.ssa Marina Monassi